CAMERA DEI DEPUTATI N. 4234

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 luglio 1967 (*Stampato n. 2011*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

—

Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 luglio 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni è attribuita, in ogni caso, la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

È data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.

Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

ART. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-45 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda per la liquidazione della pensione dev'essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla data predetta o dalla morte del militare o del dipendente civile, se verificatasi posteriormente.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 10.000.000, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.